

INFORMATIVA GENNAIO 2023

1) INFORTUNIO AL MANUTENTORE INTERNO E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Facciamo intanto delle premesse. Prima premessa: il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con parti in movimento, anche su macchine antecedenti



l'obbligo di marcatura CE. Seconda premessa: il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare (effettivamente ed efficacemente) sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza (es. il datore di lavoro non può permettere il lavoro senza cintura di sicurezza su carrelli elevatori e trattori agricoli).

Terza premessa: le norme di prevenzione infortuni devono tutelare il lavoratore anche da incidenti dovuti a negligenza, imprudenza e imperizia, per i quali il datore di lavoro si deve preventivamente organizzare per non essere incolpato per omissione.

Questo è l'evento. Il manutentore per eseguire la pulizia ed eliminare i residui di vetro dal nastro trasportatore in movimento, rimaneva con la mano sinistra impigliata tra il rullo ed il nastro, e veniva trascinato con tutto il corpo. Il carter metallico era stato parzialmente sostituito con una parte in gomma che poteva essere facilmente alzata per intervenire facilmente e velocemente senza fermare ogni volta la produzione.

Il macchinario quindi non era a norma e non aveva il pulsante di emergenza nel punto in cui il manutentore andava ad effettuare la pulizia, il datore di lavoro sapeva della manomissione e che il macchinario non veniva fermato per interventi di pulizia, il lavoratore non può essere incolpato per aver operato su una macchina con le sicurezze da altri manomesse. (Sentenza Penale n° 33969 del 15/09/22 relativamente ad una ditta di Empoli)

2) SCIVOLAMENTO DEL DIPENDENTE

Purtroppo sono molto diffusi i rischi professionali di caduta in piano e gli incidenti connessi al rischio scivolamento. Di sicuro le caratteristiche fisiche della pavimentazione incidono, ma ci sono anche: elevata umidità, illuminamento insufficiente, abbagliamento solare, luce artificiale mal disposta, alternanza di luci e ombre, rumorosità elevata



o rumori improvvisi, ecc. Quindi possono configurarsi colpe del datore di lavoro in caso di infortunio. Altre cause possono essere: zerbini, pareti e/o superfici riflettenti, assenza di corrimano, materiali intorno all'edificio (ghiaia, terriccio, prato, ecc.), dislivelli, ostacoli, ecc. La maggior parte delle cause possono essere adeguatamente gestite dal datore di lavoro per

evitare incidenti di caduta in piano e/o scivolamento. Rimane il fattore umano: stanchezza, distrazione, disattenzione, ecc. che possono essere colpa del lavoratore.

3) VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Ufficialmente: "la valutazione del rischio incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti". La valutazione del rischio incendio NON E' la verifica di conformità rispetto alle prescrizioni antincendio.



In pratica, si individuano i pericoli (sorgenti di innesco e materiali combustibili e infiammabili), si analizza il contesto e l'ambiente in cui si trova l'attività (caratteristiche dell'edificio, organizzazione degli spazi, accessibilità dei soccorsi e viabilità interna, aerazione e ventilazione per smaltire o convogliare il fumo e il calore), si descrivono gli occupanti, i beni esposti, le possibili conseguenze di un incendio, e si individuano le misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli. La valutazione del rischio incendio è obbligatoria per tutte le imprese anche se non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Contattateci per maggiori informazioni.

4) RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO NON FORMATO

In caso di infortunio di un lavoratore il preposto può essere responsabile anche in assenza di investitura e di formazione. In una ditta per la produzione di cornici, un preposto di fatto aveva adibito un lavoratore ad una mansione diversa da quella per il quale era



stato assunto, senza avergli fornito adeguate informazioni e di avere omissa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione, tra l'altro ad una macchina scorniciatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Ovviamente ci sono anche le responsabilità del datore di lavoro, ma il caporeparto mai può disinteressarsi della sicurezza e di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08.

5) SORVEGLIANZA SANITARIA

Riportiamo di seguito i risultati di alcune sentenze in materia. Il duplice rifiuto di sottoporsi a visita medica configura una grave insubordinazione, sanzionabile anche con il licenziamento (sentenza n° 26199 del 06/09/22). A seguito di assenza per motivi di salute di



durata superiore ai 60 giorni continuativi, è obbligatoria la visita medica prima della ripresa del lavoro. Se non si tratta di malattia, ma di assenze ingiustificate o di ferie non autorizzate, il datore di lavoro potrebbe procedere al licenziamento. Il lavoratore, dopo un periodo di malattia protratto per oltre 60 giorni, può, in assenza di visita medica, legittimamente rifiutarsi, di eseguire le mansioni incompatibili con il suo stato di salute (considerato che l'omissione della visita medica costituisce grave e colpevole inadempimento del datore di lavoro), ma non può rifiutarsi di ritornare al lavoro e continuare ad assentarsi.



CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori, parte generale per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Solo in e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori, parte specifica (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Neoassunti	Inizio 15/01/23 in presenza
Corso intero per preposti aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 24/01/23 in presenza
Corso intero in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio 25/01/23 in presenza
Corso di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	26/01/23 in presenza
Corso di aggiornamento per preposti aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 27/01/23 in presenza
Corso per lavoratori, aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	08/02/23 in presenza
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12	Lavoratori che utilizzano l'attrezzatura nello svolgimento della propria mansione	Inizio 15/02/23 in presenza

Saranno garantiti tutti i requisiti di sicurezza anticontagio.

Visitate il nostro sito!

Potete prendere visione delle precedenti informative mensili, scaricare i moduli spesso necessari, analizzare i nostri principali servizi e contattarci per consulenze e preventivi.

Ponsacco, 02/01/23

Team Studio Protecno